COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PER IL PERIODO MAGGIO 1979-DICEMBRE 1981 RELATIVO AI DIPENDENTI POSTELEGRAFONICI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 26

Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico

Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le disposizioni di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con effetto dal 1 febbraio 1981.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-finanziaria-del-decreto-del-presidente-della-repubblica-di/art-26-disposizioni-per-la-sollecita-liquidazione-del-nuovo-trattamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici · Art. 26